

**Dodicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni
(12. BayIfSMV)^[1]**

Del 5 marzo 2021

(Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 171)

Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-16-G

Citazione integrale secondo le Direttive di Redazione (RedR): Dodicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (12. BayIfSMV) del 5 marzo 2021 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 171, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-16-G), modificata dall'articolo 1 dell'ordinanza del 16 aprile 2021 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 280)

Ai sensi dell'articolo 32 comma 1 congiuntamente all'art. 28 par. 1, all'articolo 28a della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 1045), modificato dall'articolo 4a della Legge del 21 dicembre 2020 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 3136), congiuntamente all'articolo 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DelV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale delle leggi e dei regolamenti GVBl. p. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall'art. 14a dell'ordinanza del 2 febbraio 2021 (Gazzetta ufficiale delle leggi e dei regolamenti GVBl. p. 26), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

^[1] Si veda a tale proposito la motivazione necessaria ai sensi dell'art. 28a par. 5 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) nel Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 172 del 5.3.2021.

Parte 1 Regolamentazioni generali

§ 1 Obbligo di distanziamento, utilizzo di protezione per naso e bocca

(1) ¹Si richiede a tutti di ridurre al minimo indispensabile i contatti fisici con altre persone e di circoscrivere le frequentazioni a una cerchia di persone il più possibile costante. ²Ove possibile, mantenere una distanza minima di 1,5 m tra due persone. ³Ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale minima negli spazi pubblici, è necessario indossare una protezione per naso e bocca. ⁴Provvedere a un'adeguata e costante aerazione degli ambienti chiusi.

(2) ¹Qualora la presente ordinanza preveda l'obbligo di indossare una protezione per naso e bocca (obbligo di mascherina) o una mascherina chirurgica, si applica quanto di seguito indicato:

1. Sono esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina i bambini fino ai sei anni di età;
2. Coloro i quali ritengano di poter credibilmente dimostrare la propria impossibilità a indossare la mascherina a causa di un impedimento o per motivi di salute o altre ragioni di non sostenibilità, sono esonerati dall'obbligo di portare la mascherina; ciò va documentato, se dovuto a problemi di salute, con certificato medico che attesti l'avvenuta valutazione del quadro clinico (diagnosi), riporti la denominazione latina o la classificazione della patologia secondo ICD-10 nonché la ragione del conseguente esonero dall'obbligo di indossare la mascherina;
3. è consentito togliere la mascherina allo scopo di rendersi identificabili, per permettere la comunicazione in caso di problemi uditivi o per altri casi di stretta necessità.

²Qualora la presente ordinanza preveda l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 o altra mascherina a norma equivalente (obbligo di mascherina FFP2), si applica il comma 1 di conseguenza, con la prescrizione che i bambini e ragazzi compresi tra il sesto e il 15° anno di età compiuto sono tenuti a indossare unicamente una semplice protezione per naso e bocca.

§ 2 Raccolta dei recapiti

¹Qualora, ai sensi della presente ordinanza o in base alle misure di protezione e igiene ai sensi della medesima, si acquisiscano i dati di recapito ai fini del tracciamento dei contatti in caso di diagnosticata infezione da Coronavirus SARS-CoV-2, oltre all'art. 28a par. 4 commi 2-7 della legge sulla protezione contro le infezioni (IfSG) si applica quanto segue:

1. vanno documentati cognome, nome e un recapito certo (numero telefonico, indirizzo e-mail o indirizzo postale) nonché il tempo di permanenza;
2. i dati comunicati all'avente obbligo di raccolta degli stessi devono essere veritieri.

²La raccolta dei dati ai sensi del comma 1 può avvenire anche in modalità elettronica, sempre che sia possibile garantire una documentazione di tali dati sufficientemente accurata ai sensi del comma 1 punto 1.

³Le autorità, i tribunali e gli uffici che svolgono compiti di pubblico interesse o agiscono nell'esercizio del potere pubblico, in caso di accesso ai rispettivi edifici o spazi possono a loro volta raccogliere dati personali, ai sensi del comma 1.

§ 3 Procedure legate all'incidenza settimanale

Qualora ai sensi della presente ordinanza la validità delle disposizioni nei circondari e nelle città extra circondariali dipenda, come contemplato dall'art. 28a par. 3 comma 12 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), da un numero di nuove infezioni da Coronavirus SARS-CoV-2 ogni 100 000 abitanti nell'arco di sette giorni (incidenza settimanale) superiore o inferiore a determinati valori, si applica quanto segue:

1. Il Ministero della salute determina mediante pubblico annuncio in data 7 marzo 2021 la classificazione di incidenza di tutti circondari e città extra circondariali valida dall'8 marzo 2021.
2. Qualora la soglia di incidenza settimanale, al cui superamento o mancato superamento siano legate le disposizioni della presente ordinanza, venga oltrepassata per tre giorni consecutivi oppure – se determinante ai fini della classificazione – detta soglia non venga più oltrepassata, l'autorità amministrativa circondariale competente è tenuta a renderlo tempestivamente noto.
3. Le disposizioni relative alle nuove soglie di incidenza si applicano nel rispettivo circondario o nella città extra circondariale a partire dal secondo giorno successivo al verificarsi dei presupposti di cui al punto 2, ma non prima del giorno dell'annuncio ufficiale ai sensi del punto 2; nella comunicazione ufficiale di cui al punto 2 è necessario indicare la data di entrata in vigore.

§ 4 Limitazioni ai contatti

(1) ¹La permanenza comune in aree pubbliche e in spazi o terreni a uso privato è consentita unicamente

1. nei circondari e città extra circondariali nei quali l'incidenza settimanale superi i 100 casi, unicamente con appartenenti allo stesso nucleo familiare più un'altra persona; è consentito inoltre il vicendevole accudimento gratuito, senza finalità di lucro, di minori di 14 anni nell'ambito di comunità assistenziali organizzate tra familiari o tra vicini, a condizione che i bambini non provengano da più di due nuclei familiari;
2. nei circondari e città extra circondariali nei quali l'incidenza settimanale sia compresa tra i 35 e i 100 casi, con gli appartenenti al proprio nucleo familiare e i membri di un ulteriore nucleo familiare, sempre che il numero totale non superi le cinque persone;
3. nei circondari e città extra circondariali nei quali l'incidenza settimanale non superi i 35 casi, con gli appartenenti al proprio nucleo familiare e i membri di due ulteriori nuclei familiari, sempre che il numero totale non superi le dieci persone.

²Non rientrano nel numero complessivo di dette persone i minori di 14 anni. ³I coniugi, i conviventi e i partner di un'unione di fatto contano come un nucleo familiare anche qualora non condividano la residenza.

(2) Il par. 1 non si applica alle attività professionali, di servizio o di volontariato presso organizzazioni e istituzioni di diritto pubblico che, per essere svolte, necessitano tassativamente dell'interazione di più persone.

Parte 2 Vita pubblica

§ 5 Manifestazioni, feste

¹Con riserva di regolamentazioni specifiche contemplate dalla presente ordinanza, sono vietati su tutto il territorio regionale manifestazioni e raduni, fatta eccezione per i raduni contemplati all'art. 7, nonché assembramenti e festeggiamenti pubblici. ³Sono vietate le feste in luoghi e strutture pubbliche.

§ 6 Funzioni religiose, raduni di comunità di fedeli

Le funzioni religiose aperte al pubblico all'interno di chiese, sinagoghe e moschee e i raduni di altre comunità di fedeli sono ammessi alle seguenti condizioni:

1. All'interno di edifici, con un numero massimo consentito di partecipanti determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza interpersonale minima di 1,5 m.
2. Tra le persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare si dovrà mantenere una distanza minima di 1,5 m.
3. Per i visitatori vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2.
4. È vietato il canto comunitario.
5. Per le funzioni religiose o i raduni è previsto un sistema di protezione dalle infezioni che, a seconda della comunità religiosa e del rito, riduca al minimo i possibili rischi di infezione; detto sistema di protezione dall'infezione dovrà essere presentato su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
6. Sono vietate le funzioni religiose e i raduni di comunità di fedeli di dimensioni pari a un grande evento.
7. Per le funzioni religiose e i raduni di comunità di fedeli, per i quali si preveda che il numero di partecipanti possa portare a un esaurimento dello spazio disponibile, è consentita la partecipazione solo previa iscrizione.
8. Le funzioni religiose e i raduni di comunità di fedeli, per i quali si preveda un numero di partecipanti superiore a dieci, vanno segnalati con almeno 48 ore di anticipo all'autorità amministrativa circondariale competente; ciò non vale qualora la comunità di fedeli in questione abbia presentato all'autorità competente contemplata al punto 5 dell'art. 65 dell'ordinanza sulle competenze un sistema di protezione dalle infezioni.

§ 7 Assembramenti ai sensi dell'art. 8 della Costituzione

(1) ¹Nei raduni pubblici all'aperto ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, tra i partecipanti è fatto obbligo di tenere una distanza minima di 1,5 m, evitando qualsiasi contatto fisico con altri partecipanti al raduno o persone terze. ²Le autorità competenti ai sensi dell'art. 24 par. 2 della Legge bavarese sugli assembramenti (BayVersG) sono tenute, ove necessario nel caso specifico, a garantire, con adeguate limitazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge di cui sopra, che

1. le disposizioni contemplate al comma 1 siano rispettate e
2. che i rischi di infezione derivanti dal raduno siano anche per il resto limitati a una misura sostenibile dal punto di vista della legislazione in materia di protezione dalle infezioni. Ciò è presumibile in caso di raduni con non più di 200 partecipanti presso una sede fissa.

³Per i partecipanti vige l'obbligo di indossare la mascherina; sono esentati da tale obbligo gli organizzatori dell'evento nel fare annunci, i relatori nel corso del proprio intervento nonché i partecipanti che durante l'evento circolino con un veicolo nel traffico stradale. ⁴Nella misura in cui non sia possibile garantire i requisiti contemplati al comma 2 attraverso le limitazioni di cui sopra, il raduno dovrà essere vietato.

(2) Sono consentiti i raduni al chiuso ai sensi dell'art. 8 della Costituzione alle seguenti condizioni:

1. L'organizzatore è tenuto a garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i partecipanti, in modo da evitare qualsiasi contatto fisico tra i partecipanti stessi o con persone terze.
2. Il numero massimo consentito di partecipanti è determinato dal numero di posti disponibili in base a quanto contemplato al punto 1.
3. Per i partecipanti vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; il par. 1 comma 3 periodo 2 si applica di conseguenza.
4. L'organizzatore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
5. I raduni per i quali si prevedano oltre 100 partecipanti devono essere segnalati all'autorità amministrativa circondariale competente; l'art. 13 paragrafi 1-4 della Legge bavarese sugli assembramenti (BayVersG) si applica di conseguenza.

§ 8 Trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, pullman turistici

¹Per quanto concerne il trasporto pubblico extraurbano e le relative pertinenze, per i passeggeri nonché per il personale addetto al controllo e al servizio, qualora detto personale entri a contatto con i passeggeri, vige l'obbligo di indossare la mascherina. ²Il comma 1 si applica di conseguenza al trasporto pubblico e strutture pertinenti nonché al trasporto scolastico qualora si tratti di servizio gratuito, con obbligo di mascherina FFP2 per tutti i passeggeri a bordo. ³È vietata la circolazione di pullman turistici.

§ 9 Disposizioni particolari per le visite e la tutela

(1) ¹In caso di visita a pazienti o residenti in

1. ospedali e istituti di prevenzione e riabilitazione che erogano cure mediche paragonabili a quelle degli ospedali (strutture ai sensi dell'art. 23 par. 3 comma 1 punti 1 e 3 della Legge sulla protezione dalle infezioni - IfSG);
2. strutture di ricovero ai sensi dell'art. 71 par. 2 del Libro Undicesimo del Codice sociale;
3. strutture per persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Libro Nono del Codice sociale, nelle quali l'assistenza e gli interventi di supporto all'integrazione sociale siano prestati continuamente giorno e notte;
4. comunità di pazienti assistiti in regime ambulatoriale ai sensi dell'art. 2 par. 3 della Legge sulla qualità di vita nelle strutture di cura con finalità di trattamento intensivo extra-clinico, nelle quali si svolgano servizi ambulatoriali di assistenza ai sensi dell'art. 23 par. 6a della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG);
5. nelle case di riposo e residenze per anziani

per i visitatori vige l'obbligo di indossare la mascherina e l'ordine di mantenere in linea generale una distanza interpersonale minima di 1,5 m. ²La rispettiva struttura deve predisporre e rispettare un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dal Ministero della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(2) Nelle strutture di cui al par. 1 comma 1 punti 2, 3 e 5 si applica in via integrativa quanto segue:

1. Sarà consentito l'ingresso unicamente a visitatori che
 - a) siano in possesso di esito negativo al test per Coronavirus SARS-CoV-2 su supporto cartaceo o digitale, da esibire su richiesta; il test molecolare PCR o il test rapido antigenico POC con esito negativo potranno risalire a massimo 48 ore prima della visita. Detti test devono soddisfare i requisiti del Robert Koch Institut; oppure che
 - b) effettuino presso la struttura e con la supervisione della stessa un test antigenico rapido per Coronavirus SARS-CoV-2 a uso personale (test fai da te) omologato dall'Istituto federale per i prodotti medicinali e i dispositivi medici, e che il test risulti negativo.
 2. All'interno della struttura, per i visitatori vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2.
 3. Per il personale vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2, secondo le norme di sicurezza sul lavoro, nella misura in cui detto personale venga a contatto con i residenti.
 4. Il sistema di protezione e igiene ai sensi del par. 1 comma 2 deve includere test periodici per Coronavirus SARS-CoV-2 cui sottoporre il personale della struttura, tenendo in considerazione la percentuale di residenti e dipendenti che siano già stati vaccinati contro il Coronavirus SARS-CoV-2; l'effettuazione dei test è a cura delle rispettive strutture.
 5. Qualora in un circondario o in una città extra circondariale l'incidenza settimanale superi i 100 casi o si verifichino focolai di maggiori dimensioni, l'amministrazione circondariale competente è tenuta – prendendo in considerazione la percentuale di residenti e dipendenti che siano già stati vaccinati contro il Coronavirus SARS-CoV-2 – a disporre per il personale di tali strutture lo svolgimento del test per Coronavirus SARS-CoV-2 in almeno due diversi giorni della settimana in cui il personale sia in servizio.
- (3) ¹Nei limiti della disponibilità, i servizi ambulatoriali e le strutture di assistenza diurna sono tenuti a sottoporre regolarmente il personale, possibilmente in tre diversi giorni della settimana, al test per Coronavirus SARS-CoV-2. ²Per il personale vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 secondo le norme di sicurezza sul lavoro, nella misura in cui il personale sia a contatto con gli assistiti.
- (4) L'accompagnamento dei pazienti in fin di vita è sempre consentito.

Parte 3 Sport e tempo libero

§ 10 Sport

(1) ¹È consentito svolgere attività sportiva e di insegnamento di discipline sportive come segue:

1. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 100 casi, è consentito unicamente svolgere attività sportive senza contatto nel rispetto delle limitazioni ai contatti ai sensi dell'art. 4 par. 1; è vietata l'attività sportiva di squadra;
2. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra 50 e 100 casi, è consentito unicamente svolgere attività sportive senza contatto nel rispetto delle limitazioni ai contatti ai sensi dell'art. 4 par. 1; è consentita inoltre l'attività sportiva all'aperto in gruppi fino a 20 bambini di età inferiore ai 14 anni;
3. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 50 casi, è consentito unicamente svolgere attività sportive senza contatto in gruppi fino a 10 persone, o all'aperto in gruppi fino a 20 bambini di età inferiore ai 14 anni.

²Resta salvo il par. 2.

(2) Le gare e gli allenamenti di atleti professionisti e delle squadre sportive regionali e federali sono consentiti alle seguenti condizioni:

1. Resta esclusa la presenza di spettatori.

2. Hanno accesso alla struttura sportiva solo le persone necessarie allo svolgimento della gara o dell'allenamento o ai fini del resoconto mediatico.

3. Allo scopo di ridurre al minimo il rischio di infezione, l'organizzatore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene, da presentare su richiesta alle autorità competenti.

(3) ¹L'operatività e la fruizione di campi sportivi, palestre, scuole di ballo e altri luoghi di pratica sportiva sono consentite solo all'aperto e agli scopi contemplati al par. 1 comma 1. ²Il par. 2 e l'art. 18 restano invariati.

§ 11 Strutture per il tempo libero

(1) ¹È vietata l'operatività di parchi divertimento e analoghi impianti fissi per il tempo libero. ²È fatto divieto di proporre a scopi commerciali attività del tempo libero all'aperto e in ambienti chiusi.

(2) ¹I parchi gioco all'aperto sono aperti ai bambini solo se accompagnati da adulti. ²Gli adulti che accompagnano sono tenuti ad evitare qualsiasi aggregazione e, nei limiti del possibile, a fare in modo di mantenere sufficiente distanza tra i bambini.

(3) Sono vietate le visite della città e le visite guidate per i turisti, i tour guidati culturali, le escursioni guidate montane e naturalistiche nonché le visite guidate in grotte e miniere aperte al pubblico.

(4) È vietato il funzionamento di funivie, traghetti fluviali e lacustri per escursioni turistiche e sono altresì vietati i collegamenti ferroviari turistici e le crociere fluviali.

(5) ¹Sono vietati l'apertura e il funzionamento di piscine pubbliche, piscine di alberghi, terme, centri benessere e saune. ² Resta salvo l'art. 10 par. 2.

(6) Le case chiuse e i locali dedicati alla prostituzione, le sale giochi, i casinò, le sale scommesse, i club, le discoteche e altre strutture ludiche e per il tempo libero restano chiusi.

Parte 4 Attività economiche

§ 12 Commercio e servizi, mercati

(1) ¹Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 50 casi, è vietata l'apertura dei negozi al dettaglio accessibili al pubblico di imprese commerciali, artigianali e di servizi. ²Fanno eccezione i negozi di generi alimentari compresi i punti di vendita diretta, servizi di consegna a domicilio, negozi di bevande, erboristerie, negozi di articoli per la prima infanzia, farmacie, negozi di articoli sanitari, drogherie, ottici, negozi di apparecchi acustici, stazioni di rifornimento, autofficine, officine di riparazione biciclette, banche e casse di risparmio, uffici di compagnie assicurative, banchi dei pegni, filiali di servizi postali e di spedizione, lavasecco e lavanderie, rivendite di giornali e riviste, negozi per animali e di cibo per animali e mangimi nonché il commercio all'ingrosso. ³È vietata la vendita di articoli che esulino dal consueto assortimento del rispettivo negozio. ⁴Per gli esercizi commerciali e il commercio all'ingrosso autorizzati ad aprire ai sensi del comma 2, si applica quanto segue:

1. il gestore deve garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i clienti.

2. il gestore deve garantire, mediante idonee misure, che il numero di clienti contemporaneamente presenti in negozio non sia superiore a un cliente ogni 10 m² di superficie per i primi 800 m² e di un cliente ogni 20m² per la restante superficie oltre i primi 800 m²;

3. il personale, i clienti e i rispettivi accompagnatori hanno l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'interno e nell'area esterna del negozio, nella zona di ingresso e di attesa davanti ai locali di vendita e nei relativi parcheggi; qualora alla cassa e al banco dei negozi sia garantita l'efficace protezione dalle infezioni mediante pareti divisorie trasparenti o altre pareti di protezione idonee, per il personale viene meno l'obbligo di indossare la mascherina;

4. il gestore deve predisporre per il pubblico un sistema di protezione e igiene, da presentare su richiesta

alle autorità amministrative circondariali competenti.

⁵Per i centri commerciali si applica quanto segue:

1. per i singoli negozi si applicano i commi da 1 a 4;
2. per quanto riguarda i centri commerciali, si applica il comma 4 con la prescrizione che il numero massimo di clienti ammessi si basi sulla superficie complessiva accessibile alla clientela del centro commerciale e che il sistema di protezione e igiene tenga conto del flusso di clienti complessivo all'interno del centro commerciale stesso.

⁶In deroga al comma 1, è consentito il ritiro di merci preordinate presso i negozi; in tale contesto si applica il comma 4 punti 1, 3 e 4 con la prescrizione di prevedere, nel quadro del sistema di protezione e igiene, misure atte a evitare assembramenti di clienti, ad esempio istituendo fasce orarie di appuntamento.

⁷Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale

1. sia inferiore a 50, è consentita l'apertura di negozi al dettaglio accessibili al pubblico alle condizioni di cui al comma 4;
2. sia compresa tra 50 e 100 casi, oltre a quanto contemplato al comma 6 è consentita inoltre l'apertura dei negozi a singoli clienti previo appuntamento fissato in fascia oraria predeterminata; in tale contesto si applica il comma 4 punti 1, 3 e 4, con la prescrizione che il numero di clienti presenti contemporaneamente in negozio non sia superiore a una persona ogni 40 m² di superficie; il gestore è tenuto ad acquisire i recapiti dei clienti ai sensi dell'art. 2.;
3. sia compresa tra 100 e 200 casi, si applica il punto 2 con l'ulteriore prescrizione di consentire l'accesso unicamente ai clienti che siano risultati negativi a un test rapido antigenico POC o test rapido fai da te per Coronavirus SARS-CoV-2 risalenti a non oltre 24 ore prima, o siano in possesso di un attestato di esito negativo di test molecolare PCR effettuato non oltre 48 ore prima della visita al negozio.

(2) ¹Sono vietati i servizi per la cui erogazione è indispensabile la vicinanza fisica al cliente, tra cui massaggiatori, studi di tatuaggi o esercizi analoghi. ²In deroga al comma 1 e al par. 1 comma 1 è consentito il servizio dei saloni di parrucchiere nonché di manicure, pedicure, cura delle unghie e del viso nella misura necessaria ai fini igienici o di trattamento in ambito extra medico; in tale contesto si applica il par. 1 comma 4 di conseguenza, con la prescrizione che il personale indossi una mascherina chirurgica conforme alle norme di sicurezza sul lavoro e che si provveda al contingentamento degli ingressi istituendo fasce orarie di appuntamento. ³L'obbligo di indossare una mascherina FFP2 viene meno qualora il tipo di prestazione non ne consenta l'impiego. ⁴Il gestore è tenuto ad acquisire i recapiti dei clienti come contemplato all'articolo 2.

(3) ¹È consentita l'apertura di studi medici, dentistici e di tutti gli altri studi eroganti prestazioni mediche, terapeutiche o di assistenza o che offrano trattamenti medici essenziali. ²A detti studi si applica il par. 1 comma 4 punti 1 e 3 con la prescrizione che l'obbligo di indossare la mascherina viene meno nel caso in cui il tipo di servizio non ne consenta l'impiego. ³Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di indossare la mascherina.

(4) ¹I mercati sono vietati. ²Fa unicamente eccezione la vendita di generi alimentari. ³Per l'organizzatore vige quanto contemplato al paragrafo 1 comma 4 punti 1 e 4, con la prescrizione di predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute. ⁴Per il personale addetto alla vendita, i clienti e i rispettivi accompagnatori si applica il paragrafo 1 comma 4 punto 3 di conseguenza.

§ 13 Ristorazione

(1) Sono vietate le attività di ristorazione di qualsiasi tipologia, incluse le mense aziendali, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

(2) ¹Sono consentiti il ritiro e la consegna di cibi e bevande da asporto. ²Per il personale che operi a contatto con la clientela e per i clienti stessi si applica l'art. 12 par. 1 comma 4 punto 3 di conseguenza. ³In caso di asporto di cibi e bevande, è vietata la consumazione sul posto.

(3) È consentita in via eccezionale l'attività di mense aziendali non aperte al pubblico, alle seguenti condizioni:

1. Se il consumo di cibi e bevande in loco è strettamente necessario all'operatività aziendale.
2. Tra gli avventori non appartenenti allo stesso nucleo familiare va garantito il rispetto della distanza minima di 1,5 m.
3. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

§ 14 Alloggi

(1) ¹Gli alberghi, le strutture ricettive, le colonie scolastiche, gli ostelli della gioventù, i campeggi e qualsiasi altra struttura di accoglienza a uso commerciale o a pagamento possono offrire il pernottamento unicamente per scopi fondatamente necessari, in particolare per motivi di lavoro o di affari. ²È vietata l'offerta di pernottamento a fini turistici.

(2) Ai sensi del par. 1 comma 1, ai pernottamenti si applica quanto segue:

1. Il gestore garantisce, mediante idonee misure, che, tra gli ospiti non appartenenti allo stesso nucleo familiare e tra gli ospiti e il personale, si rispetti una distanza minima di 1,5 m.
2. Gli ospiti non appartenenti allo stesso nucleo familiare non possono essere alloggiati in un'unica stanza o unità abitativa.
3. Vigè l'obbligo di indossare la mascherina per il personale addetto al servizio oppure operante nelle aree in cui sia impossibile rispettare la distanza minima di 1,5 m nonché per gli ospiti quando non sono seduti al rispettivo tavolo nell'area ristorante o non si trovano all'interno della propria abitazione. L'art. 12 par. 1 comma 4 punto 3 periodo 2 si applica di conseguenza.
4. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute per le strutture ricettive e dovrà presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
5. Il gestore è tenuto ad acquisire i recapiti degli ospiti come contemplato all'articolo 2.

(3) Per l'offerta gastronomica vigono di volta in volta le disposizioni specifiche della presente ordinanza.

§ 15 Convegni, congressi, fiere

Sono vietati i convegni, i congressi, le fiere e manifestazioni analoghe.

§ 16 Alloggi aziendali

¹Per le imprese in generale e le aziende agricole che impiegano almeno 50 persone ospitate in alloggi comunitari o alloggi di proprietà o presi in locazione dall'azienda, l'autorità amministrativa circondariale competente può disporre di volta in volta le necessarie misure di protezione e igiene in materia di prevenzione delle infezioni. ²I gestori sono responsabili del rispetto delle misure di protezione e igiene e hanno l'obbligo di effettuare controlli periodici e di redigere la relativa documentazione.

Parte 5 Formazione e cultura

§ 17 Esami

¹È consentito svolgere esami solo nel caso in cui sia possibile garantire sempre una distanza minima di 1,5 m tra tutti i partecipanti. ²Qualora, a causa della tipologia di esame, non sia possibile rispettare la distanza

minima, è necessario adottare efficaci misure protettive di altra natura. ³Non sono ammessi spettatori non coinvolti nello svolgimento dell'esame.

§ 18 Scuole

(1) ¹Le lezioni e altri eventi scolastici ai sensi della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione (BayEUG) nonché il servizio post scolastico tenuti negli istituti sono ammessi in base alle prescrizioni dei commi sotto riportati, qualora, mediante idonee misure, si possa garantire la protezione contro l'infezione. ²Per tutte le attività svolte nell'area dell'istituto scolastico e nell'accudimento diurno, le scuole e gli enti prestanti il servizio di accudimento di emergenza devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Istruzione e della Cultura e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti. ³ Nel quadro delle condizioni contemplate al par. 4 si applica quanto segue:

1. Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 100 casi si terranno
 - a) lezioni in presenza per la classe 4a della scuola primaria, la classe 11a dei licei e degli istituti tecnici superiori nonché per le classi dell'ultimo anno scolastico, sempre che sia possibile garantire costantemente il rispetto della distanza minima di 1,5 m, o lezioni alternate in presenza e a distanza;
 - b) si terranno lezioni a distanza nei restanti istituti scolastici e anni di frequenza;
2. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra 50 e 100 casi, si terranno lezioni in presenza, sempre che sia possibile garantire costantemente il rispetto della distanza minima di 1,5 m, o lezioni alternate in presenza e a distanza;
3. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 50 casi si terranno
 - a) lezioni in presenza per le classi della scuola primaria e
 - b) per i restanti istituti scolastici e anni di frequenza, sempre che sia possibile garantire costantemente il rispetto della distanza minima di 1,5 m, o lezioni alternate in presenza e a distanza.

⁴In deroga all'articolo 3, l'autorità amministrativa circondariale competente rende nota il venerdì di ogni settimana la classificazione dell'incidenza determinante per il rispettivo circondario o città extra circondariale in base alla pubblicazione aggiornata del Robert Koch Institut. ⁵Le prescrizioni per la rispettiva fascia di incidenza si applicano di conseguenza al circondario o alla città extra circondariale in questione durante la settimana di calendario successiva, a partire dalla giornata di lunedì e fino allo scadere della domenica successiva. ⁶Il Ministero competente provvederà a emanare disposizioni relative all'accudimento di emergenza.

(2) ¹Nell'intera area dell'istituto scolastico e per tutte le offerte nell'ambito dell'accudimento diurno e di emergenza vige l'obbligo di indossare la mascherina; inoltre, per il corpo insegnante, vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica in conformità alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. ²Fatto salvo l'art. 1, sono esentati da tale obbligo:

1. alunne e alunni a fronte dell'autorizzazione del personale di sorveglianza per stringenti ragioni di natura pedagogico-didattica o di organizzazione scolastica;
2. il personale amministrativo, una volta raggiunta la propria postazione di lavoro, sempre che non siano presenti altre persone;
3. alunne e alunni durante l'efficace aerazione dell'aula o del locale di permanenza nonché all'aperto per breve tempo, fermo restando il rispetto della distanza minima interpersonale.

³I genitori o tutori sono tenuti a garantire che le alunne e gli alunni ottemperino all'obbligo di indossare la mascherina.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle attività di insegnamento e di studio presso l'Istituto statale per la formazione di insegnanti specializzati e l'Istituto statale per la formazione di insegnanti di sostegno.

(4) ¹La partecipazione alle lezioni in presenza e alle fasi in presenza delle lezioni alternate nonché all'accudimento di emergenza e al servizio doposcuola è consentito alle alunne e agli alunni solo qualora essi si sottopongano, due volte a settimana e, nei casi contemplati al par. 1 comma 3 punto 1, almeno due volte a settimana, a un test per Coronavirus SARS-CoV-2 secondo le prescrizioni di cui ai commi 2-5. ²A tale scopo le alunne e gli alunni a inizio della giornata scolastica dovranno essere in possesso di un esito negativo di test molecolare PCR o test rapido antigenico POC su supporto cartaceo o digitale da esibire su richiesta, o dovranno effettuare, presso la sede dell'istituto e sotto supervisione, un test rapido fai da te che dia esito negativo. ³Il test o il test rapido fai da te effettuati presso la sede dell'istituto e risultati negativi possono risalire a massimo 48 ore prima e, nel caso del par. 1 comma 3 punto 1, a massimo 24 ore prima dell'inizio della rispettiva giornata scolastica. ⁴Nel caso in cui i test siano effettuati a scuola, l'istituto tratterà i dati esclusivamente allo scopo del mantenimento delle lezioni in presenza; i dati non saranno inoltrati a terzi, fatti salvi gli obblighi di segnalazione ai sensi della Legge sulla protezione dalle infezioni. ⁵L'esito del test sarà conservato per massimo 14 giorni. ⁶Per le alunne e gli alunni che necessitano di attività di sostegno per specifiche esigenze pedagogiche, il Ministero dell'Istruzione e della Cultura potrà comunicare eventuali eccezioni. ⁷Per gli insegnanti e il personale amministrativo scolastico e lo svolgimento della rispettiva attività nei locali dell'istituto, si applicano i commi da 1 a 5 di conseguenza, con la prescrizione che il test rapido fai da te può essere effettuato anche esternamente alla sede dell'istituto e senza supervisione, qualora la persona dichiara che detto test sia risultato negativo.

§ 19 Offerta diurna di attività e custodia per bambini, adolescenti e giovani maggiorenni

(1) ¹È consentita l'operatività di scuole dell'infanzia e di centri diurni di assistenza infantile, dei centri infantili per le vacanze e dei gruppi organizzati dedicati alle attività ludiche infantili alle seguenti condizioni:

1. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 100 casi, le strutture restano chiuse; le disposizioni relative all'accudimento di emergenza sono formulate e rese note dal Ministero per la Famiglia, il Lavoro e gli Affari sociali in accordo con il Ministero della Salute bavarese;
2. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra 50 e 100 casi, le strutture potranno aprire a condizione che l'accudimento avvenga in gruppi fissi (servizio limitato);
3. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 50 casi, le strutture possono aprire.

²I rispettivi gestori devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri bavaresi della Famiglia, del Lavoro e degli Affari sociali e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti; in tale contesto è necessario tenere conto dei requisiti specifici della struttura nonché delle condizioni in loco. ³L'art. 18 par. 1 commi 4-5 si applica di conseguenza.

(2) ¹I gestori dei centri diurni di educazione terapeutica devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri bavaresi della Famiglia, del Lavoro e degli Affari sociali e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti. ²In tale contesto è necessario tenere conto dei requisiti specifici della struttura nonché delle condizioni in loco.

(3) ¹Alle alunne e alunni è consentito prendere parte alle attività dell'offerta di accudimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo qualora si siano sottoposti a un test per Coronavirus SARS-CoV-2 come da prescrizioni applicabili alle lezioni in presenza. ²Qualora già non sussistano i prerequisiti per la partecipazione alle lezioni in presenza o alle attività di accudimento di emergenza nella stessa giornata ai sensi dell'art. 18 par. 4, si applica l'art. 18 par. 4 commi 1-5 di conseguenza, ove la struttura/centro di accudimento sostituisce l'istituto scolastico.

§ 20 Istruzione extra scolastica, scuole di musica, autoscuole

(1) ¹La formazione professionale e i corsi di formazione e aggiornamento professionale in presenza sono consentiti solo nel caso in cui sia garantita una distanza minima di 1,5 m tra tutti i partecipanti. ²Nel caso

non sia possibile garantire con certezza la distanza minima, in particolare nelle aree di circolazione e luoghi di incontro e in occasione dei corsi in presenza, vige l'obbligo di mascherina.³ L'art. 17 comma 2 si applica di conseguenza.⁴ Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene e presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.⁵ Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 100 casi, sono vietate le lezioni in presenza ai sensi del comma 1, fatto salvo il par. 3.⁶ Resta salva l'autorizzazione a frequentare le lezioni, ai sensi dell'art. 20 par. 1 comma 2 della 11esima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni nella versione valida fino al 21 febbraio 2021, per gli alunni e le alunne che frequentino l'ultimo anno di istituti professionali.

(2) Le attività di istruzione per adulti ai sensi della Legge bavarese sull'istruzione in età adulta e attività similari di altri enti nonché qualsiasi altra offerta culturale extra scolastica in presenza, si applica il par. 1 commi 1-5 di conseguenza.

(3) ¹È consentito tenere corsi di primo soccorso e predisporre percorsi formativi per volontari dei Vigili del fuoco, dei servizi di soccorso e della Protezione civile, qualora sia possibile garantire la distanza minima tra i partecipanti di 1,5 m. ²Nel caso non sia possibile garantire con certezza la distanza minima, in particolare nelle aree di circolazione e luoghi di incontro e in occasione dei corsi in presenza, vige l'obbligo di mascherina. ³ L'art. 17 comma 2 si applica di conseguenza. ⁴ Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene e presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(4) ¹È consentito tenere lezioni di musica strumentale e canto in presenza solo se individuali, alle seguenti condizioni:

1. dovrà essere garantita costantemente una distanza minima certa di 2 m;
2. per gli insegnanti vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro; per le alunne e gli alunni vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; tali obblighi vengono meno solo nella misura in cui e fintantoché non sia possibile suonare lo strumento indossando la mascherina;
3. il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene e presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

²Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 100 casi sono vietate le lezioni in presenza di musica strumentale e canto.

(5) ¹Durante le lezioni teoriche di scuola guida, i corsi di recupero e i seminari di idoneità e durante gli esami teorici per la patente di guida, per gli istruttori vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro e nei restanti casi l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; il par. 3 comma 1 e 4 si applica di conseguenza. ²Durante le lezioni pratiche e gli esami di guida, per gli istruttori vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro; tale obbligo vale anche per i restanti passeggeri a bordo del veicolo.

(6) Per l'insegnamento di discipline sportive si applica l'art. 10.

§ 21 Università e istituti superiori

¹Non sono consentite le lezioni in presenza nelle università. ²In deroga a quanto previsto dal comma 1, le attività pratiche e artistiche e le lezioni che richiedono nello specifico laboratori o aree di lavoro presso le università sono consentite a condizione che tra i partecipanti si rispetti una distanza minima di 1,5 m. ³Per le lezioni ai sensi del comma 2 vige l'obbligo di mascherina. ⁴Restano salve le disposizioni più specifiche contemplate dalla presente ordinanza

§ 22 Biblioteche, archivi

Le biblioteche e gli archivi possono aprire, a condizione che si rispettino i requisiti di cui all'art. 12 par. 1 comma 4.

§ 23 Siti culturali

(1) I teatri, i teatri lirici, le sale da concerto e di pubblico spettacolo, i cinema e siti analoghi restano chiusi.

(2) Per i musei, le mostre, i monumenti, gli immobili appartenenti alla pubblica amministrazione bavarese dei castelli statali, i giardini, i laghi e siti culturali analoghi nonché per i giardini zoologici e botanici si applica quanto segue:

1. Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 100 casi i siti di cui sopra restano chiusi.
2. Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra 50 e 100 casi, i siti culturali di cui sopra potranno aprire al pubblico solo previo appuntamento, alle seguenti condizioni:
 - a) il numero massimo di visitatori consentito è determinato in funzione dello spazio disponibile, all'interno del quale va garantita una distanza minima tra i visitatori di 1,5 m;
 - b) per i visitatori vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2;
 - c) il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti;
 - d) il gestore è tenuto ad acquisire i recapiti dei visitatori come contemplato all'articolo 2.
3. Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 50 casi si applica il punto 2, senza la necessità di prendere appuntamento e acquisire i recapiti.

Parte 6 Ulteriori regolamentazioni

§ 24 Estensione dell'obbligo di mascherina, divieto di consumo di alcolici, tracciamento delle catene di infezione

(1) Vige l'obbligo di indossare la mascherina

1. nelle aree dei centri città o altri luoghi pubblici all'aperto dove le persone si assebrino in spazi ristretti o permangano non solo temporaneamente, da stabilirsi a discrezione delle autorità amministrative circondariali competenti;
2. nelle aree di circolazione e nei luoghi d'incontro, inclusi gli ascensori di edifici pubblici e qualsiasi altro edificio pubblico accessibile, per i quali la presente ordinanza non preveda disposizioni particolari;
3. nelle aree di circolazione e nei luoghi d'incontro della sede di lavoro, in particolare negli ascensori, corridoi, mense e aree di ingresso; lo stesso vale anche per la postazione di lavoro qualora non sia possibile rispettare con certezza la distanza minima di 1,5 m.

(2) ¹È vietato il consumo di alcolici nelle aree dei centri città o altri luoghi pubblici all'aperto, dove le persone si assebrino su superfici ristrette o permangano non solo temporaneamente. ²I luoghi interessati nella pratica da dette misure saranno stabiliti a discrezione dell'autorità amministrativa circondariale competente.

(3) Nel momento in cui un circondario o una città extra circondariale non siano più in grado di garantire il tracciamento completo delle catene di infezione, l'attività amministrativa circondariale competente è tenuta a:

1. farne segnalazione al governo competente e
2. chiedere rinforzi, ad esempio da parte delle forze di polizia o dell'esercito.

Parte 7 Misure legate all'andamento dell'incidenza.

§ 25 Disposizioni in caso di forte incremento dell'incidenza settimanale

(1) ¹ Qualora un circondario o una città extra circondariale registrino un forte incremento dell'incidenza settimanale rispetto alla media regionale, l'autorità amministrativa circondariale competente è tenuta a prendere ulteriori provvedimenti in accordo con il governo competente, fatto salvo quanto contemplato all'art. 28. ²A fronte di elementi evidenzianti che l'incremento dell'incidenza sia riconducibile alla diffusione di infezioni a partire da aree a rischio confinanti ai sensi dell'art. 2 punto 17 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), l'autorità amministrativa circondariale competente è tenuta nello specifico a disporre ulteriori limitazioni di movimento per frontalieri e pendolari transfrontalieri nonché ulteriori misure di protezione e igiene per le aziende che impiegano lavoratori frontalieri.

(2) Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 200 casi, l'autorità amministrativa circondariale competente potrà disporre, emanando un'ordinanza generale, che i dipendenti di determinate aziende e organizzazioni possano svolgere l'attività in presenza dalla sede di lavoro solo qualora, all'inizio della giornata lavorativa, possano documentare di essere risultati negativi a un test rapido antigenico POC o test rapido fai da te per Coronavirus SARS-CoV-2 risalenti a non oltre 24 ore prima, o siano in possesso di un attestato di esito negativo di test molecolare PCR effettuato non oltre 48 ore prima.

§ 26 Disposizioni a fronte di un'incidenza settimanale superiore a 100, coprifuoco notturno

Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 100 casi, nella fascia oraria dalle 22 alle 5 è vietato lasciare la propria abitazione, fatta eccezione per i seguenti motivi:

1. un'emergenza sanitaria o veterinaria o altre inderogabili cure mediche;
2. l'esercizio di attività professionali e di servizio o per improrogabili ragioni di formazione professionale;
3. l'esercizio dei diritti di tutela e di visita;
4. l'improrogabile necessità di assistere persone non autosufficienti e minori;
5. l'accompagnamento di persone in fin di vita;
6. azioni necessarie per la cura degli animali;
7. altri importanti e innegabili motivi.

§ 27 Ulteriori graduali aperture

(1) Qualora un circondario o una città extra circondariale non superino un'incidenza settimanale pari a 100 casi e l'andamento dei contagi sia stabile o in calo, l'autorità amministrativa circondariale competente, in accordo con il Ministero della Salute bavarese, potrà, ma solo a decorrere dal 26 aprile 2021, autorizzare le ulteriori aperture sotto riportate, vincolate tuttavia a uno schema base di volta in volta reso noto dai Ministeri competenti in accordo con il Ministero della Salute bavarese, che definisca le misure di protezione e igiene necessarie:

1. apertura di locali di ristorazione all'aperto accessibili al pubblico previa prenotazione, con documentazione volta al tracciamento dei contatti; qualora allo stesso tavolo siedano persone appartenenti a diversi nuclei familiari, è richiesto un test rapido antigenico POC o un test rapido fai da te con esito negativo, effettuato al massimo 24 ore prima, oppure un test molecolare PCR per Coronavirus SARS-CoV-2 con esito negativo, effettuato al massimo 48 ore prima;
2. l'apertura di teatri, teatri lirici, sale da concerto e cinema per persone che abbiano effettuato un test con attestato di esito negativo come da punto 1;

3. sport senza contatto in spazi chiusi e sport di contatto all'aperto, a condizione che tutti i partecipanti dispongano dell'attestato di esito negativo al test come da punto 1.

(2) Qualora un circondario o una città extra circondariale non superino un'incidenza settimanale di 50 casi e l'andamento dei contagi sia stabile o in calo, l'autorità amministrativa circondariale competente, in accordo con il Ministero della Salute bavarese potrà, ma solo a decorrere dal 26 aprile 2021, emanare ulteriori provvedimenti di allentamento in deroga alle disposizioni della presente ordinanza per quanto concerne:

1. l'apertura dei locali di ristorazione all'aperto;
2. l'apertura di teatri, teatri lirici, sale da concerto e cinema;
3. le attività sportive senza contatto al chiuso e gli sport di contatto all'aperto,

prescrivendo uno schema base di volta in volta reso noto dai Ministeri competenti in accordo con il Ministero della Salute bavarese, che definisca le misure di protezione e igiene necessarie.

Parte 8 Prescrizioni finali

§ 28 Misure adottate localmente, disposizioni integrative, eccezioni

(1) ¹Sono fatte salve ulteriori disposizioni delle autorità locali incaricate dell'esecuzione della Legge per la protezione dalle infezioni. ²Nel caso specifico, le autorità amministrative circondariali competenti possono emanare disposizioni integrative in aggiunta alle misure protettive e sistemi di protezione e igiene previsti dalla presente ordinanza, ove ciò appaia necessario ai fini della legislazione in materia di protezione dalle infezioni.

(2) ¹Su richiesta, le competenti autorità amministrative circondariali potranno rilasciare autorizzazioni eccezionali, nel caso in cui dette autorizzazioni siano compatibili con la normativa vigente in materia di protezione dalle infezioni. ²Le autorizzazioni eccezionali che interessino una cerchia di persone generalizzata o uno scenario generale, possono essere concesse, in base a quanto previsto dal comma 1, soltanto in accordo con il governo competente.

(3) Nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 100 casi, l'autorità circondariale amministrativa competente in accordo con il Ministero della Salute bavarese e altri ministeri interessati, a decorrere dal 26 aprile 2021, potrà, nel quadro di esperimenti pilota a tempo determinato e in deroga alle disposizioni della presente ordinanza, autorizzare l'apertura di singole strutture o l'apertura generalizzata in un determinato territorio comunale, sempre che ciò sia compatibile con la normativa vigente in materia di protezione dalle infezioni e qualora ciò sia necessario allo scopo di verificare l'efficacia dei piani sistematici di test e di ulteriori misure di protezione e igiene.

§ 29 Infrazioni

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi deliberatamente o colposamente,

1. violando l'art. 2 comma 1 punto 2, indichi recapiti falsi;
2. violando l'art. 4 par. 1, si intrattenga con altre persone;
3. violando l'art. 5 comma 1 o l'art. 7 par. 2, tenga una manifestazione o un raduno; in qualità di organizzatore; violando l'art. 7 par. 2 punto 4, non sia in grado di presentare un sistema di protezione e igiene oppure, violando l'art. 5 comma 1 o l'art. 7 par. 1 comma 1, prenda parte a una manifestazione o a un raduno;
4. violando l'art. 5 par. 2, tenga feste in luoghi o strutture pubbliche;
5. violando l'art. 7 par. 1 comma 3 o l'art. 7 par. 2 punto 3, in quanto partecipante a un raduno non indossi la

mascherina;

6. violando, in quanto visitatore, cliente, accompagnatore o ospite, gli articoli 8, 9, 12, 13, 14, 22 o 23, non ottemperi all'obbligo di indossare la mascherina o la mascherina FFP2;

7. violando l'art. 9, in qualità di gestore di una struttura, non sia in grado di presentare uno schema di protezione e di igiene;

8. violando l'art 10 paragrafo 1 o 2, pratici attività sportive o insegni discipline sportive; violando l'art. 10 paragrafo 2 punto 1, ammetta spettatori o violando l'art. 10 par. 3, gestisca o fruisca di palazzetti dello sport, campi sportivi, palestre, scuole di ballo o altri luoghi di pratica sportiva;

9. violando l'art. 8 comma 3 organizzi o effettui viaggi turistici in pullman; violando l'articolo 11 paragrafi 1, 4-6, gestisca strutture o, violando l'art. 11 par. 3, effettui visite guidate per turisti;

10. violando l'art. 12, apra un negozio o un servizio di ritiro o organizzi un mercato oppure, in qualità di gestore di un negozio, di un punto vendita presso un mercato o di un centro commerciale o in quanto responsabile di un'azienda di servizi o di un ambulatorio, non ottemperi agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale si attenga all'obbligo di indossare la mascherina o di indossare una mascherina chirurgica o, in qualità di organizzatore di un mercato, non ottemperi agli obblighi ivi contemplati;

11. violando l'art. 13, apra o gestisca un locale di ristorazione, non garantisca che il personale ottemperi all'obbligo di indossare la mascherina o, in veste di cliente, violando l'art. 13 par. 2 comma 3, consumi cibo o bevande sul posto;

12. violando l'art. 14, metta a disposizione alloggi senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale indossi la mascherina;

13. violando l'art. 15, organizzi convegni, congressi o fiere;

14. violando l'art. 16, in qualità di gestore non rispetti le misure di protezione e igiene prescritte, tolleri il mancato rispetto delle stesse da parte del personale o non ottemperi agli obblighi di controllo e documentazione;

15. violando l'art. 17, tenga esami;

16. violando l'art. 18, tenga aperte scuole private ai sensi dell'art. 90 e successivi della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione (BayEUG) senza ottemperare agli obblighi contemplati dallo stesso art. 18 par. 1 o non garantisca il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina presso tali scuole ai sensi dell'art. 18 par. 2; oppure chi, violando l'articolo 18 par. 2 comma 3 in veste di genitore o tutore, non garantisca, ripetutamente e ostinatamente, il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina;

17. violando l'art. 19, apra o gestisca scuole dell'infanzia, centri diurni di assistenza infantile, centri diurni di educazione terapeutica, centri infantili per le vacanze o gruppi organizzati dedicati alle attività ludiche infantili;

18. violando l'art. 20, tenga corsi di formazione, lezioni di musica strumentale, di canto o lezioni di guida;

19. violando l'art. 23, gestisca le attività ivi contemplate;

20. violando l'art 24 par.1, non ottemperi all'obbligo di indossare la mascherina o, violando l'art. 24 par. 2, consumi alcolici;

21. violando l'art. 26, si trattienga all'esterno della propria abitazione.

§ 30 Entrata in vigore, scadenza

La presente ordinanza entra in vigore in data 8 marzo 2021 e scade il giorno 9 maggio 2021.

Monaco di Baviera, 5 marzo 2021

Ministero della Salute bavarese

Il Ministro Klaus Holetschek